



ASSICURAZIONI GENERALI. VENEZIA

SOCIETÀ ANONIMA ISTITUITA NELL'ANNO MDCCGXXXI

PREMIATA ALLE PRINCIPALI ESPOSIZIONI NAZIONALI

Capitale Sociale L. 11,812,500 — Capitale versato L. 3,543,750

Fondi di garanzia L. 172,207,313.56 — Cauzione versata al Regio Governo L. 22,881,068.—

N. 80.

Bollettino Mensile

OTTOBRE 1899

FONDAZIONE

MARCO BESSO

ART. 1. — Per commemorare il compimento di quarant'anni di operosità del Signor

COMMENDATORE MARCO BESSO

e per testimoniargli la propria riconoscenza per le costanti ed illuminate sue prestazioni la **Compagnia delle Assicurazioni Generali** ha costituito una fondazione che si intitola:

Fondazione MARCO BESSO

ART. 2. — Alla Fondazione è assegnato un capitale di franchi 25,000.—

ART. 3. — Il capitale della Fondazione sarà impiegato ed amministrato dalla Compagnia di *Assicurazioni Generali*, quale un fondo intangibile, ma nel modo che essa crederà più opportuno.

ART. 4. — Gli interessi del capitale saranno convertiti in uno o due premi a favore di funzionari della Compagnia, che prestino la loro opera senza interruzione da non meno di tre anni.

ART. 5. — Agli effetti della Fondazione sono compresi fra questi funzionari:



a) tutte le persone che percepiscono uno stipendio fisso dalla Compagnia ;

b) tutti gli agenti Principali e Mandamentali.

ART. 6. — I premi saranno assegnati alternativamente un anno dalla Direzione Centrale e l'altro dalla Direzione Veneta, ciascuna al personale proprio.

ART. 7. — Tanto la Direzione Centrale, quanto la Direzione Veneta non sono vincolate a dedicare ogni anno al conferimento di premi l'intera rendita della Fondazione.

L'importo non ripartito resta però a disposizione della rispettiva Sede della Compagnia da valersene in un anno successivo agli scopi della Fondazione.

ART. 8 — I premi potranno in primo luogo essere conferiti per prestazioni eccezionali nei seguenti modi :

a) in contanti ;

b) mediante assegnazione totale o parziale al Conto speciale della Cassa di Previdenza od altra simile istituzione ;

c) in un'assicurazione sulla Vita a premio unico ;

d) in un oggetto ricordo ;

ART. 9. — Altri premi potranno consistere in :

a) assegni per corsi speciali d'istruzione individuale o collettiva nelle lingue straniere, nella computisteria tecnica e nella stenografia ;


b) sussidi per viaggi d'istruzione all'interno o all'estero ;

c) in posti di studio per l'insegnamento superiore a vantaggio dei figli di funzionari, che abbiano compiuto con ottimo successo il corso di una scuola secondaria.

ART. 10. -- Il conferimento del premio è riservato al giudizio esclusivo delle rispettive Direzioni.

ART. 11. — La prima assegnazione sarà fatta nel Settembre 1900 dalla Direzione Centrale.

Settembre 1899.



Ramo Vita

M E S E	P R O D U Z I O N E				D A N N I
	P R O P O S T E P R E S E N T A T E		P O L I Z Z E E M E S S E		ANNUNCIATI
	N.	Somma L.	N.	Somma L.	Somma L.
Settembre	762	5,739,058,13	645	4,938,966,53	438,528,02
Mesi precedenti. . .	7608	59,825,957,26	6320	51,028,644,80	3,874,695,60
Totale	8370	65,565,015,39	6965	55,967,611,33	4,313,223,62

Ramo Incendi

Spese pei pompieri nell'estinzione degli Incendi.

(continuazione, vedi Bollettino precedente)

La Legge Comunale e Provinciale cogli Art. 175 e 176 ed il Regolamento per l'applicazione della medesima coll'art. 81 si può dire regolino l'intera materia dell'istituzione del Corpo dei Pompieri e delle spese attinenti all'estinzione degli incendi, materia solo in parte disciplinata nel citato Motuproprio, e se ciò non fosse vero si può sempre ritenere che le disposizioni contenute nei detti articoli, da noi sopra svolte, sono affatto incompatibili con quelle contenute nel Motuproprio, perchè mentre questo accorda alla Cassa Comunale, in certi casi, l'azione di regresso verso il danneggiato, quella è logico ritenere vi si opponga.

La difesa del Comune si affanna a dimostrare che *né la dissuetudine né la mancata ragione della Legge* possono aver tolto efficacia giuridica al detto Motuproprio, e su ciò siamo d'accordo perchè ciò che gli toglie ogni efficacia lo ripetiamo, è l'avere la Legge Comunale e Provinciale attuale disciplinato l'intera materia e l'esser le sue disposizioni in proposito contrarie a quelle del Motuproprio.

La difesa medesima aggiunge, sempre per sostenere l'efficacia del Motuproprio, che l'Art. 151 della Legge Comunale e Provinciale non abroga le disposizioni del Motuproprio stesso, perchè sebbene il detto Art 151 rifletta in certo qual modo la materia contenuta nel Motuproprio Leopoldino pure assunse riguardo al Motuproprio la posizione della Legge Generale rispetto alla Legge speciale.

Quest' argomento la difesa del Comune poteva proprio risparmiarselo perchè non calza alla fattispecie attuale. E invero, ammessa per un momento la strana teorica sopra enunciata (che si riscontra svolta al solito nello studio del



prof. Crocini) ci sarebbe facile dimostrare, come già fece la Cassazione Fiorentina colla citata Sentenza, che l' Art. 151 suddetto non si può applicare al caso degli incendi e relative spese di estinzione, perchè il detto Articolo riguarda provvedimenti affidati al discernimento del Sindaco in evenienza di casi straordinari, imprevisi, provvedimenti da prendersi caso per caso, mentre il servizio del Corpo dei Pompieri, come quello del Comune di Prato viene prestato secondo le norme e tariffe stabilite nell' apposito Regolamento citato ed il Corpo stesso agisce da sè in virtù dell' Art. 34 del Regolamento stesso.

Attesochè la soccombenza porti la condanna nelle spese del giudizio.

P. Q. M.

Reietta ogni contraria istanza eccezione e deduzione.

Rigetta come infondate le domande tutte promosse dal Comune di Prato coll' atto di citazione 8 Ottobre 1898 contro il sig. Caponi Evaristo e condanna il *Comune medesimo nelle spese del giudizio fin qui sostenute oltre le successive di ragione.*

Così deciso e pronunziato il dì ventinove Aprile Milleottocentonovantanove.

Il Vice Giudice Conciliatore Avv. GIULIO BIGAGLI

Il Cancelliere G. CORSANI

Sig. Ferdinando Coppini Rappresentante Procuratore

delle Assicurazioni Generali-Venezia in PRATO

La prego porgere i miei più vivi e sentiti ringraziamenti alla Compagnia da Lei degnamente rappresentata, non tanto per la puntualità con la quale ebbe ad effettuarmi, solo dopo circa un mese, il pagamento del gravissimo danno da me sofferto in conseguenza dell' incendio avvenuto nel mio stabilimento il dì 4 Agosto u. s., quanto per la sollecitudine, lealtà e correttezza dimostratemi nella liquidazione del danno stesso, e per il pronto intervento nel dare quelle disposizioni necessarie, onde prevenire quei maggiori e gravi danni che avrei risentito nel tenere lo Stabilimento totalmente inattivo per attendere una più lunga liquidazione.

Lei pure si abbia un grazie di tutto cuore per le premurose attenzioni avutemi, e colla migliore stima la saluto.

Prato di Toscana, 9 Settembre 1899.

Pietro Borsini

Personale

Venne nominato Agente Principale:

Ad Albano Lazia'e il signor Prof. Rag. Giuseppe Arturo Thibault.

La Direzione Veneta

